



REGOLAMENTO
SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI
BIESSE S.P.A.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A. nella riunione del 15 marzo 2021 e successivi aggiornamenti

INDICE

Art. 1 – Ambito di applicazione	3
Art. 2 – Composizione del Consiglio di Amministrazione	3
Art. 3 – Competenze del Consiglio di Amministrazione	4
Art. 4 – Presidente del Consiglio di Amministrazione	5
Art. 5 – Segretario del Consiglio di Amministrazione	6
Art. 6 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione	6
Art. 7 – Informativa pre-consiliare	8
Art. 8 – Organi delegati	9
Art. 9 – Amministratori indipendenti	9
Art. 10 – Istituzione e funzionamento dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione	12
Art. 11 – Doveri dei Consiglieri di Amministrazione	13
Art. 12 – Processo di autovalutazione	14
Art. 13– Board Induction	14
Art. 14 - Disposizioni finali	15

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BIESSE S.P.A.

Art. 1 – Ambito di applicazione

1.1 Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio di amministrazione (di seguito, anche “**Consiglio**”) della società Biesse S.p.A. (di seguito “**Biesse**” o la “**Società**”) nel rispetto delle norme di legge, regolamentari e statutarie applicabili, tenuto altresì conto delle disposizioni del Codice di Corporate Governance delle Società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, anche “**Codice**”).

Art. 2 – Composizione del Consiglio di Amministrazione

2.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 2 (due) a 15 (quindici) membri, anche non Soci, i quali durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. Inoltre, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve garantire l'equilibrio dei generi, in modo tale che il genere meno rappresentato ottenga un numero di componenti pari a quello previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.

2.2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Lead Independent Director come da previsioni del Codice della Corporate Governance.

Ove nominato, il *Lead Independent Director*:

(i) rappresenta un punto di riferimento e di coordinamento delle istanze e dei contributi degli amministratori non esecutivi e, in particolare, di quelli indipendenti;

(ii) coordina le riunioni dei soli amministratori indipendenti.

Art. 3 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

3.1 Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti necessari od opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi solo quelli che in modo tassativo, per legge o per Statuto, sono riservati all'assemblea dei soci.

3.2 In particolare, il Consiglio di Amministrazione, in linea con il I principio del Codice di Corporate Governance, guida la società perseguendone il successo sostenibile e, in applicazione delle raccomandazioni di cui all'art. 1 del medesimo Codice:

- a) esamina e approva il piano industriale della Società e del gruppo ad essa facente capo, anche in base all'analisi dei temi rilevanti per la generazione di valore nel lungo termine effettuata con l'eventuale supporto di un comitato del quale l'organo di amministrazione determina la composizione e le funzioni;
- b) monitora periodicamente l'attuazione del piano industriale e valuta il generale andamento della gestione, confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati;
- c) definisce la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici della Società, includendo nelle proprie valutazioni tutti gli elementi che possono assumere rilievo nell'ottica del successo sostenibile della Società;
- d) definisce il sistema di governo societario della Società e la struttura del gruppo ad essa facente capo e valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e delle controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- e) delibera in merito alle operazioni della Società e delle sue controllate che hanno un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società stessa; a tal fine stabilisce i criteri generali per individuare le operazioni di significativo rilievo;

f) al fine di assicurare la corretta gestione delle informazioni societarie, adotta, su proposta del presidente d'intesa con il *chief executive officer*, una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti la società, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate.

3.3 Sono altresì attribuite dallo Statuto alla competenza del Consiglio le seguenti materie:

- a) la fusione e la scissione nei casi e secondo le modalità previste dalla legge;
- b) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative.

3.4 Il Consiglio potrà inoltre procedere a, tra l'altro:

- a) acquisti e alienazioni mobiliari e immobiliari;
- b) assunzione di obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari;
- c) costituzioni, surroghe e postergazioni, cancellazioni e rinunce di ipoteche e annotazioni di ogni genere;
- d) approvazione di ogni contratto commerciale;
- e) nomina e revoca di direttori e procuratori.

Ai sensi dell'art. 18-*bis* dello Statuto, il Consiglio nomina e revoca un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del collegio sindacale;

3.5 Infine, in ottemperanza a quanto previsto dalla Raccomandazione 22 del Codice, il Consiglio di Amministrazione effettua annualmente una propria valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi Comitati.

Il Presidente, di volta in volta, valuta l'opportunità che, per il compimento di tale attività, la Società si faccia eventualmente assistere da una società di consulenza esterna indipendente.

Art. 4 – Presidente del Consiglio di Amministrazione

4.1 Il Presidente, ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile e dell'art. 16 dello Statuto sociale, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede

affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i consiglieri con le modalità di cui al successivo articolo 7. Verifica inoltre l'attuazione delle delibere del Consiglio.

Art. 5 – Segretario del Consiglio di Amministrazione

5.1 Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, anche tra persone estranee alla Società, in possesso di adeguati requisiti di professionalità, esperienza, indipendenza di giudizio. Il Segretario supporta l'attività del Presidente nel funzionamento del Consiglio e fornisce assistenza e consulenza all'organo di amministrazione su ogni aspetto rilevante per il corretto funzionamento del sistema di governo societario. Cura la distribuzione della documentazione, redige il verbale di ogni adunanza, lo sottoscrive unitamente al Presidente e, una volta confermato, lo allibra. Cura la tenuta e conservazione dei verbali, degli allegati e dei libri sociali.

Art. 6 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

6.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola con cadenza trimestrale su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, sulla base di un calendario definito entro la fine di ciascun esercizio sociale o, comunque entro il mese di gennaio di ciascun anno, nonché ogni qualvolta se ne manifesti la necessità. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre essere convocato quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno due terzi dei membri per deliberare o essere informati su uno specifico argomento attinente la gestione, da essi ritenuto di particolare rilievo o urgenza, da indicare nella richiesta stessa. Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, inoltre, un membro del Collegio Sindacale può convocare il Consiglio, previa comunicazione al Presidente.

6.2 La convocazione è fatta, con avviso da inviare con qualunque mezzo idoneo, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza, al recapito, anche di posta elettronica, indicato da ciascun membro, salvo i casi di urgenza per i quali il termine di convocazione è ridotto ad 1 (un) giorno. Delle convocazioni deve essere dato avviso nello stesso modo ai membri del Collegio Sindacale.

6.3 Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

6.4 E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede e il segretario, che assicura, come in ogni altro caso, la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, dando atto della presenza fisica o della partecipazione a distanza dei partecipanti. Sono fatte salve diverse modalità di svolgimento delle riunioni a distanza in linea con quelle consentite per le riunioni del consiglio di amministrazione.

6.5 Qualora il Presidente lo reputi opportuno, anche su richiesta di uno o più amministratori, può concordare con l'Amministratore Delegato la partecipazione alle riunioni del Consiglio dei dirigenti della Società e di quelli delle società del Gruppo, responsabili delle funzioni aziendali competenti secondo la materia, nonché la partecipazione di consulenti esterni, per fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Tali soggetti sono presenti alle riunioni consiliari solo per la discussione dei punti di loro competenza e sono comunque tenuti all'osservanza degli obblighi di riservatezza previsti per le riunioni consiliari.

6.6 A seguito della riunione, una bozza del verbale viene trasmessa attraverso un sistema di condivisione documentale in grado di assicurare la riservatezza delle informazioni a tutti i Consiglieri e Sindaci per le eventuali osservazioni. Il testo definitivo del verbale viene quindi redatto dal Segretario del Consiglio di Amministrazione e sottoposto alla approvazione del Presidente e, quindi, successivamente trascritto sull'apposito libro sociale. Parte del verbale, relativa alle deliberazioni adottate che richiedano immediata esecuzione, può formare oggetto di certificazione e di estratto da parte del Presidente e del Segretario del

Consiglio di Amministrazione, anche anteriormente al completamento del processo di verifica dell'intero verbale che riporterà anche gli eventuali interventi.

6.7 Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti all'adunanza. In caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

6.8 Gli argomenti che sono oggetto di deliberazione sono indicati nell'ordine del giorno di convocazione della riunione del Consiglio; le proposte di deliberazione saranno messe a disposizione dei Consiglieri con le modalità e nei termini di cui al successivo Articolo 7.

6.9 L'ordine di discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno è stabilito dal Presidente della seduta, che ne può variare l'ordine rispetto a quello indicato nell'avviso di convocazione.

6.10 Il Presidente, anche per il tramite del Segretario, può richiedere la registrazione audio delle riunioni del Consiglio, al fine di agevolare le attività di verbalizzazione, con successiva distruzione della registrazione una volta trascritto il verbale nel relativo libro sociale.

Art. 7 – Informativa pre-consiliare

7.1 La documentazione di supporto alle riunioni di Consiglio viene portata a conoscenza di ciascun Consigliere e Sindaco attraverso un sistema informativo di condivisione documentale in grado di assicurare la riservatezza delle informazioni nella medesima data di convocazione della riunione, ove possibile, e comunque entro il terzo giorno anteriore a quello fissato per la riunione, fatti salvi i casi di urgenza nei quali la documentazione sarà resa disponibile appena possibile. Nel caso in cui la documentazione messa a disposizione sia voluminosa o complessa, la stessa può essere utilmente corredata da un documento che ne sintetizzi i punti più significativi e rilevanti ai fini delle decisioni all'ordine del giorno, fermo restando che tale documento non può essere considerato in alcun modo sostitutivo della documentazione completa trasmessa ai Consiglieri.

7.2 La documentazione di supporto viene predisposta a cura della funzione aziendale competente, sulla base di schede informative/deliberative che raccolgono i principali elementi di valutazione necessari a ciascun membro del Consiglio per acquisire la dovuta conoscenza ai fini della relativa deliberazione e inviata, quindi, a cura della Segreteria Societaria. Il personale della Società che predispose la documentazione per le riunioni del Consiglio è tenuto alle stesse regole di riservatezza dei componenti del Consiglio di cui al successivo Articolo 11.3.

7.3. L'informativa fornita può essere integrata garantendo in tal modo ai Consiglieri l'assunzione di decisioni consapevoli ed eventualmente corredata, ove la documentazione sia voluminosa o particolarmente complessa, da un documento di sintesi.

Art. 8 – Organi delegati

8.1 Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni all'Amministratore Delegato e/o ai membri del Comitato Esecutivo.

8.2 Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il suo Presidente o l'Amministratore/i Delegato/i, riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale e comunque in occasione delle riunioni del consiglio stesso, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, o comunque di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente.

Art. 9 – Amministratori indipendenti

9.1 Il Consiglio di Amministrazione valuta annualmente l'indipendenza dei propri membri non esecutivi sulla base delle informazioni dagli stessi forniti e a tal fine definisce, sentito il Collegio Sindacale, i contenuti

e le modalità con cui gli Amministratori forniscono le suddette informazioni, in linea con le Raccomandazioni del Codice.

9.2 Il Consiglio di Amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo alla sostanza oltre che alla forma e tenendo presente che le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere l'indipendenza di un Consigliere sono le seguenti, da considerarsi come non tassative:

a) se è un azionista significativo della Società;

b) se è, o è stato in uno dei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:

- o della Società, di una società strategica o di una società sottoposta a comune controllo;

- o di un azionista significativo della Società;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto, in uno dei tre esercizi precedenti:

- con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

- con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o con i relativi amministratori esecutivi o il top management, se il controllante è una società o ente;

una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale come definita al successivo paragrafo 9.3;

d) se riceve, o ha ricevuto in uno dei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal

Codice di Corporate Governance o previsti dalla normativa vigente. Per la definizione di significativa remunerazione aggiuntiva si veda il successivo paragrafo 9.4.;

e) se è stato Consigliere della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Consigliere esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;

h) se è uno stretto familiare (intendendosi per tali i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato ed i conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

9.3 Il Consiglio ritiene che per significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale si intenda, una relazione il cui valore complessivo sia superiore a : (i) il 5% del fatturato annuo dell'impresa o dell'ente di cui l'Amministratore abbia il controllo o di cui sia un amministratore esecutivo, ovvero dello studio professionale o della società di consulenza di cui egli sia partner; e/o (ii) il 5% dei costi annui sostenuti dal Gruppo che risultino riconducibili alla stessa tipologia di rapporti contrattuali o ad incarichi di natura simile;

Nel caso dell'Amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, il Consiglio di Amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della Società e del Gruppo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi;

9.4 Il Consiglio ritiene che per significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione debba intendersi

una remunerazione per incarichi professionali o consulenze superiore ad Euro 150.000 annui, ferma restando comunque la discrezionalità del Consiglio di Amministrazione nel valutare la specifica situazione tenendo conto del miglior interesse della Società, della significatività del rapporto e della sua idoneità ad incidere sull'indipendenza dell'Amministratore titolare del rapporto stesso.

9.5 Gli Amministratori indipendenti si riuniscono almeno una volta all'anno in assenza degli altri amministratori. Le riunioni sono convocate su iniziativa degli stessi Amministratori indipendenti, che decideranno le eventuali modalità di verbalizzazione di volta in volta.

Art. 10 – Istituzione e funzionamento dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione

10.1 Il Consiglio istituisce nel proprio ambito Comitati, anche in ottemperanza ai Principi e alle Raccomandazioni stabiliti dal Codice di Corporate Governance, con funzioni propositive e consultive. I Comitati interni, nello svolgimento di attività istruttorie per conto del Consiglio di Amministrazione, possono avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione che mette a disposizione di ciascun Comitato risorse finanziarie adeguate per l'adempimento dei propri compiti, nei limiti del *budget* approvato dal Consiglio stesso. Annualmente, nell'ambito della rendicontazione da parte dei Comitati, il Consiglio di Amministrazione è informato sulle spese sostenute da ciascun Comitato per lo svolgimento delle proprie attività.

10.2 Nella composizione dei Comitati il Consiglio di Amministrazione tiene conto dei requisiti di indipendenza e delle caratteristiche di professionalità dei Consiglieri, in modo che ciascun Comitato sia costituito da membri la cui competenza e professionalità risulti adeguata e valorizzata rispetto ai compiti attribuiti al Comitato di cui è componente.

10.3 I poteri e le funzioni dei Comitati sono determinati da specifici Regolamenti adottati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 – Doveri dei Consiglieri di Amministrazione

11.1 Tutti i Consiglieri di Amministrazione devono agire e deliberare con cognizione di causa, autonomia e indipendenza, avendo cura dell'interesse sociale e della creazione di valore stabile nel tempo per la generalità degli azionisti.

11.2 Il componente del Consiglio di Amministrazione che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione della Società, informa tempestivamente ed in modo esauriente gli altri Consiglieri e il Collegio Sindacale circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse e si astiene dalla relativa delibera. Se si tratta dell'Amministratore Delegato, deve astenersi dal compiere l'operazione investendo della stessa l'organo collegiale.

11.3 I componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti alla riservatezza in ordine alle notizie, informazioni e dati acquisiti nell'esercizio delle proprie funzioni anche dopo la scadenza del mandato, fatti salvi gli obblighi imposti dalla legge, dalle autorità giudiziarie e/o di vigilanza. I componenti del Consiglio di Amministrazione si astengono dal ricercare e utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi al proprio incarico e sono tenuti al rispetto del Regolamento per la gestione delle informazioni privilegiate della Società di volta in volta in vigore.

11.4 Ferme restando le cause di ineleggibilità e decadenza nonché i limiti di cumulo di incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare, l'accettazione dell'incarico comporta una valutazione preventiva circa la possibilità di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Amministratore il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di Amministratore o di Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, ponendo particolare attenzione a quegli incarichi che richiedono un maggior coinvolgimento nell'ordinaria attività aziendale.

Il Consiglio, sulla base delle informazioni ricevute dagli Amministratori, rileva annualmente e rende note nella relazione sul governo societario le cariche di Amministratore o di Sindaco ricoperte dai Consiglieri nelle predette società.

Art. 12 – Processo di autovalutazione

12.1 Il Consiglio di Amministrazione effettua almeno ogni tre anni, e comunque in vista del rinnovo dell'organo di amministrazione, la valutazione della dimensione, della composizione e del concreto funzionamento del Consiglio e dei suoi Comitati, considerando anche il ruolo che esso ha svolto nella definizione delle strategie e nel monitoraggio dell'andamento della gestione e dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

12.2 Il Presidente, con l'ausilio del Segretario, cura l'adeguatezza e la trasparenza del processo di autovalutazione del Consiglio.

12.3 Il Consiglio identifica nel Presidente, coadiuvato dal Segretario e dall'Ufficio Affari legali e societari, il soggetto interno incaricato della funzione istruttoria del processo di autovalutazione.

12.4 Il Consiglio esprime la propria valutazione, sia per quanto riguarda il Consiglio che per i Comitati:

a) comparando alcuni elementi attinenti la dimensione, la composizione ed il funzionamento, con quanto riscontrato nelle altre società quotate;

b) analizzando l'esito dell'apposito questionario indirizzato a ciascuno dei componenti del Consiglio e dei Comitati.

Art. 13– Board Induction

13.1 Il Presidente favorisce la partecipazione da parte di amministratori e sindaci, nelle forme più opportune, ad iniziative finalizzate a fornire loro un'adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera la Società, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, dei principi di corretta gestione dei rischi nonché del quadro normativo e autoregolamentare di riferimento.

Art. 14 - Disposizioni finali

14.1 Il Consiglio di Amministrazione verifica periodicamente l'adeguatezza del presente Regolamento, i cui aggiornamenti devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelli consistenti nel recepimento di sopravvenute modifiche normative, regolamentari o statuarie, per le quali è conferita delega permanente al Presidente che riferisce al Consiglio alla prima occasione utile.

Resta inteso che, ove non diversamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dallo Statuto relative al funzionamento del Consiglio di Amministrazione.